



COMUNICATO UFFICIALE N. 44
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. dal n. 22/AA al n. 26/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 652 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giovanni UCCIERO e della società A.S.D. VILLA LITERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI UCCIERO, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Villa Litterno, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 53, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver curato il rinnovo ed aver consentito che venisse disattivato l'indirizzo di posta elettronica certificata gianatam@pec.libero.it, comunicato nel mese di dicembre 2021 al Comitato Regionale Campania della LND, ed aver provveduto solo nel mese di marzo 2022 all'attivazione di un altro indirizzo di posta elettronica certificata sostitutivo, asdvillalitterno@legalmail.it, impedendo in tal modo la notifica degli atti alla società dal mese di gennaio 2022 al mese di marzo 2022;

A.S.D. VILLA LITERNO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Giovanni Ucciero, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni UCCIERO e dal Sig. Nicola Falcone, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLA LITERNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giovanni UCCIERO e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. VILLA LITERNO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo Sergio BONACINA, Aldo BRATTI, Marco MAMELI e della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO SERGIO BONACINA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, in violazione dell' art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione dell'art. 9.3, lett. a1), del C.U. SGS n.1 stagione sportiva 2021/2022, dell'art. 3.1 del C.U. SGS n.5 stagione sportiva 2021/2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e realizzazione di un torneo a carattere nazionale ed aver in realtà organizzato e realizzato un torneo a carattere internazionale, denominato "U12 Prof Edition", per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, peraltro programmando le correlate attività in maniera difforme rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione; In violazione dell'art. 4 comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 1, delle N.O.I.F, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Marco MAMELI per la stagione sportiva 2021-2022, e per aver consentito e/o comunque non impedito al predetto soggetto di svolgere attività rilevante all'interno e nell'interesse della predetta società;

ALDO BRATTI, all'epoca dei fatti dirigente della Società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, in violazione dell'art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione dell'art. 9.3, lett. a1), del C.U. SGS n.1 stagione sportiva 2021/2022, dell'art. 3.1 del C.U. SGS n.5 stagione sportiva 2021/2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e realizzazione di un torneo a carattere nazionale ed aver in realtà organizzato e realizzato un torneo a carattere internazionale, denominato "U12 Prof Edition", per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, peraltro programmando le correlate attività in maniera difforme rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione;

MARCO MAMELI, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell' art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione dell'art. 9.3, lett. a1), del C.U. SGS n.1 stagione sportiva 2021/2022, dell'art. 3.1 del C.U. SGS n.5 stagione sportiva 2021/2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e realizzazione di un torneo a carattere nazionale ed aver in realtà organizzato e realizzato un torneo a carattere internazionale, denominato "U12 Prof Edition", per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, peraltro programmando le correlate attività in maniera difforme rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione; in violazione dell'art. 4 comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 1, delle N.O.I.F, per avere svolto attività rilevante all'interno e nell'interesse della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO nella stagione sportiva 2020-2021, senza averne titolo perché non tesserato;

A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Paolo Sergio Bonacina ed ai Sig.ri Aldo Bratti, tesserato, e Marco Mameli, soggetto che svolgeva attività rilevante ex art. 2 C.G.S. nell'interesse della predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo BRATTI, dal Sig. Marco MAMELI e dal Sig. Paolo Sergio BONACINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Paolo Sergio BONACINA, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Aldo BRATTI, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Marco MAMELI e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 773 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Nicolò ZANIOLO e della società A.S. ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLO' ZANIOLO, all'epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società A.S. ROMA S.p.A, in violazione dell'art. 4 co.1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza per aver durante la sfilata organizzata in data 26 maggio 2022 dalla A.S. ROMA S.p.A. per i festeggiamenti seguiti alla vittoria della UEFA Conference League, a bordo di un pullman scoperto, impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società S.S. LAZIO S.p.A.;

A.S. ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò ZANIOLO e dal Sig. André Tiago Ferreira Pinto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. ROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere all'associazione "Accademia calcio integrato") per il Sig. Nicolò ZANIOLO e di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere all'associazione "Accademia calcio integrato") per la società A.S. ROMA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

I soggetti sanzionati con le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno dar prova alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di aver devoluto tali somme all'associazione "ACCADEMIA CALCIO INTEGRATO" nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Paolo POLENTA e della società A.S.D. CINQUE TORRI CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO POLENTA, all'epoca dei fatti dirigente-allenatore tesserato per la società A.S.D. Cinque Torri Calcio a 5, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 5 febbraio 2022, in occasione dell'incontro ASD CDC 2018 – Futsal 5 Torri valido per il campionato di calcio A5, serie D, girone C, posto in essere durante la gara una condotta gravemente antisportiva nei confronti dei tesserati della società A.S.D. CDC 2018 consistita nell'aver colpito l'allenatore della squadra avversaria, sig. Matteo Pirro, con una bottiglia di plastica e nell'aver spruzzato sul viso del sig. Mirko Santacroce, dirigente della società ASD CDC 2018, il disinfettante per la sanificazione posto tra le due panchine;

A.S.D. CINQUE TORRI CALCIO A 5, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Paolo Polenta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo POLENTA e dal Sig. Emanuele Morbidoni, in qualità di dirigente delegato, per conto della società A.S.D. CINQUE TORRI CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Paolo POLENTA e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. CINQUE TORRI CALCIO A 5;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 563 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Saverio ABRESCIA, Alessandro DI BARI, Vito DI BARI, Nicola DI LEO, Aldo ROSELLI e della società FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

SAVERIO ABRESCIA, all'epoca dei fatti allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 1918 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l., consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Nicola Di Leo, soggetto tesserato quale responsabile Squadra Primavera fino al 7 marzo 2022 e dall'8 marzo 2022 quale responsabile della Prima Squadra;

ALESSANDRO DI BARI, all'epoca dei fatti collaboratore del settore giovanile della società Fidelis Andria 1918 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto di fatto l'attività di allenatore della Squadra Primavera della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione;

VITO DI BARI, all'epoca dei fatti collaboratore Squadra Primavera della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. e responsabile della Prima Squadra dal 6 febbraio 2022 al 7 marzo 2022, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 a far data dal 1 febbraio 2022 e fino al 6 febbraio 2022, svolto di fatto l'attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. in assenza della prescritta abilitazione e sebbene fosse tesserato quale collaboratore tecnico della Squadra Primavera della medesima società, nonché, per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. dopo la scadenza dell'autorizzazione concessa dal Settore Tecnico in data 4 febbraio 2022 per 30 giorni e in assenza della prescritta abilitazione, utilizzando, a tal fine, in qualità di "prestanome", l'allenatore Sig. Nicola Di Leo;

NICOLA DI LEO, all'epoca dei fatti tesserato per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l. in qualità di Responsabile Squadra Primavera fino al 7 marzo 2022 e di

Responsabile della Prima Squadra dal 10 marzo 2022, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto l'attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 dall'11 ottobre 2021 al 7 marzo 2022, sebbene fosse tesserato quale responsabile della Squadra Primavera della medesima società, nonché per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 e a far data dall'8 marzo 2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. mentre svolgeva di fatto l'allenatore dei portieri, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Vito Di Bari, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;

ALDO ROSELLI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Fidelis Andria 2018 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, commi 1 e 2 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito:

- al Sig. Nicola Di Leo, di svolgere di fatto l'attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 dall'11 ottobre 2021 al 7 marzo 2022, sebbene fosse tesserato quale responsabile della Squadra Primavera della medesima società, nonché di avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 e a far data dall'8 marzo 2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. mentre svolgeva di fatto l'allenatore dei portieri, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Vito Di Bari, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;

- al Sig. Vito Di Bari, di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 a far data dal 1 febbraio 2022 e fino al 6 febbraio 2022, l'attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. in assenza della prescritta abilitazione e sebbene fosse tesserato quale collaboratore tecnico della Squadra Primavera della medesima società, nonché, di svolgere di fatto l'attività di allenatore della Prima Squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l. dopo la scadenza dell'autorizzazione concessa dal Settore Tecnico in data 4 febbraio 2022 per 30 giorni e in assenza della prescritta abilitazione, utilizzando, a tal fine, in qualità di "prestanome", l'allenatore Sig. Nicola Di Leo;

- al Sig. Saverio Abrescia, di avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società Fidelis Andria 2018 S.r.l., consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Nicola Di Leo, soggetto tesserato quale responsabile Squadra Primavera fino al 7 marzo 2022 e dall'8 marzo 2022 quale responsabile della Prima Squadra;

- al Sig. Alessandro Di Bari, di avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto di fatto l'attività di allenatore della Squadra Primavera della società Fidelis Andria 2018 S.r.l sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione;

FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l., per responsabilità sia diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva Sportiva, per l'operato del proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Aldo Roselli, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati all'epoca dei fatti Sig.ri Nicola Di Leo, Vito Di Bari, Saverio Abrescia e Alessandro Di Bari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Saverio ABRESCIA, dal Sig. Alessandro DI BARI, dal Sig. Vito DI BARI, dal Sig. NICOLA DI LEO e dal Sig. Aldo ROSELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Saverio ABRESCIA, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Alessandro DI BARI, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Vito DI BARI, di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Nicola DI LEO, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Aldo ROSELLI e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società FIDELIS ANDRIA 1918 s.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina